TAR SARDEGNA - SENTENZA 26 marzo 2009, n.361

Pres. Numerico - est. Maggio

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 557 del 2008, proposto da: Associazione XXX e XXY, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dagli avv.ti L. M. e S. S., ed elettivamente domiciliate eletto presso lo studio di quest'ultimo in xx, via S. n. x;

contro

Provincia di Sassari, in persona del Presidente della Provincia, rappresentata e difesa dall'avv. M. T., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. G. T. in xx, via C. n. x;

Settore III – Appalti, Contratti, Provveditorato Economato della suddetta Provincia, in persona del legale rappresentante non costituito in giudizio;

nei confronti di

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Predente della Regione, rappresentata e difesa dagli avv.ti S. B. e M. P. , dell'ufficio legale dell'ente, presso la cui sede in Cagliari, viale T. n. x, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento

del bando di gara 9/6/2008 prot n° 10925818, con cui la Provincia di Sassari ha indetto una procedura aperta finalizzata all'aggiudicazione di un appalto per l'esecuzione di opere stradali.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Sassari e della Regione Autonoma della Sardegna.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 11/3/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l'avvocato D. P., in sostituzione dell'avvocato S. S. per le ricorrenti, l'avvocato S. B. per la Regione e l'avvocato K. C., in sostituzione dell'avvocato M. T., per l'amministrazione provinciale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'odierno ricorso l'Associazione XXX e l'Associazione XXY hanno impugnato il bando di gara 9/6/2008 prot n° 10925818, con cui la Provincia di Sassari ha indetto una procedura aperta finalizzata all'aggiudicazione di un appalto per l'esecuzione di opere stradali.

A sostegno del gravame le ricorrenti deducono svariati motivi con i quali sostanzialmente lamentano l'inadeguatezza dei prezzi posto a base d'asta.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, depositando separate memorie con cui si sono opposte all'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Va pregiudizialmente esaminata la questione di rito sollevata dalla Provincia di Sassari.

Sostiene quest'ultima che le ricorrenti sarebbero prive di legittimazione ad agire, in quanto la pretesa azionata concernerebbe singoli associati, coincidenti con le imprese partecipanti alla gara.

L'eccezione è palesemente infondata.

Com'è noto le Associazioni di settore sono legittimate ad agire in giudizio a tutela degli interessi di tutta la categoria (istituzionalmente o di fatto) rappresentata, sia che si tratti di

rimediare alla violazione di norme poste a tutela degli associati, sia che si tratti di perseguire il conseguimento di vantaggi giuridicamente riferibili alla sfera dell'intero gruppo (giurisprudenza consolidata, cfr., da ultimo, T.A.R. Puglia - Bari, 21/11/2008, n° 2657; Cons. Stato, V Sez., 7/9/2007 n° 4692).
Nella fattispecie le due Associazioni ricorrenti hanno per l'appunto agito a protezione di un interesse omogeneo della categoria (quello a che le gare d'appalto si svolgano sulla base di prezzi congrui), rimando, quindi, entro, i limiti della legittimazione attiva loro riconosciuta.
Nel merito il ricorso è fondato.
Correttamente, infatti, le ricorrenti deducono che, in violazione degli art. 89 e 133, 8° comma, del D. Lgs. 12/4/2006 n°163, l'intimata amministrazione provinciale ha posto a base di gara prezzi palesemente incongrui, non attualizzati ed oggettivamente inferiori a quelli di mercato. Ed invero, è incontestato in causa come nell'impugnato bando, datato 9/6/2008, si sia fatto riferimento, per determinare la base d'asta, a prezzi risalenti al 1999.
Giova soggiungere che il vizio sussiste indipendentemente dall'applicabilità, nella specie, del prezziario regionale. In ogni caso, infatti, le citate norme imponevano di utilizzare prezzi ancorati all'effettivo andamento del mercato.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Sussistono validi motivi per disporre l'integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'impugnato bando di gara.